

D.G. Agricoltura

D.d.s. 3 marzo 2016 - n. 1482

Espressione del parere sul piano di indirizzo forestale della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA «SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE»

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale» e s.m.i.e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della parte 3 «Procedure Amministrative» della d.g.r. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 «Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale»

Viste:

- la richiesta di parere sul Piano di indirizzo forestale (di seguito «PIF») redatta dalla Città metropolitana di Milano, pervenuta alla struttura sviluppo e gestione forestale della d.g. agricoltura in data 25 novembre 2015 (prot. M1.2015.0358523);
- la nota protocollo M1.2015.0359467 del 27 novembre 2015 con la quale si comunicava che non è possibile procedere con l'istruttoria perché il piano non era stato inviato in forma completa in allegato alla predetta nota;
- la proposta di Piano di indirizzo forestale (di seguito «PIF»), pervenuta in forma completa alla struttura sviluppo e gestione forestale della d.g. agricoltura in data 21 gennaio 2016 (prot. M1.2016.0010248);

Valutato, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici della Città metropolitana di Milano, che il piano stesso (valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Città metropolitana di Milano) rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.g.r. n. 8/7728/2008, ma è necessario apportare modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 8/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)» e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

Richiamata la propria nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto «Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di indirizzo forestale», inviata a tutte le province, comunità montane e parchi in data 27 maggio 2015;

Preso atto che la Città metropolitana di Milano non si è avvalsa della facoltà di chiedere, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008, deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

Rilevato che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di sessanta giorni previsto dalla d.g.r. n. 8/7728/2008;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di indirizzo forestale della Città metropolitana di Milano, valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Città metropolitana stessa, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al piano stesso, indispensabili

per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella Parte I «Le risorse forestali nel contesto territoriale»:

- 1) Aggiungere un capitolo sui tipi forestali individuati, con l'elenco dei tipi forestali identificati (ora presente solo nella legenda della tavola 1) e una tabella che riporta per ogni tipo forestale la superficie stimata nel territorio assoggettato a PIF, suddivisa per destinazione funzionale.

B) nella Parte II «Strategia, indirizzi e linee guida»:

- 1) Nel paragrafo 9.1.c «Indirizzi per la trasformazione», a pagina 41 le parole: «Le aree in cui prioritariamente sono da realizzare interventi di rimboschimento compensativo sono individuate prioritariamente: 1. dal proprietario e nel proprio comune; 2. nell'ambito della rete ecologica in corrispondenza dei varchi funzionali ai corridoi ecologici;» sono in contrasto con le priorità del PTCP riportate nella pagina precedente del PIF e pertanto sono sostituite dalle parole: «Le aree in cui prioritariamente sono da realizzare interventi di rimboschimento compensativo sono individuate secondo le priorità riportate nel paragrafo 9.1.b «Ampliamento della superficie boscata»;».
- 2) Nel paragrafo 9.1.c «Indirizzi per la trasformazione», a pagina 41 le parole: «In ogni caso i rimboschimenti compensativi dovranno essere compresi in un bosco di superficie superiore ai 2.000 mq» sono sostituite con le parole: «In ogni caso i rimboschimenti compensativi dovranno essere costituiti da superfici che rientrano nella definizione di bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 e quindi di superficie superiore ai 2.000 mq».
- 3) Nel paragrafo 9.1.c «Indirizzi per la trasformazione», a pagina 42, inserire fra i boschi in cui è vietata la trasformazione quelli vincolati ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004 qualora il decreto di apposizione del predetto vincolo sia finalizzato alla tutela delle aree boscate nel territorio in esame nonché i «boschi da seme» (ex art. 53 l.r. 31/2008).
- 4) Nel paragrafo 9.1.c «Indirizzi per la trasformazione», a pagina 42, le parole: «- in attuazione di interventi dichiarati di pubblica utilità» sono sostituite con le parole: «- in caso di realizzazione di opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità non diversamente ubicabili e in caso di realizzazione di reti di pubblica utilità non diversamente ubicabili.».
- 5) Nel paragrafo 9.2.a «Indicazione di modelli colturali per i diversi tipi forestali ed in relazione alle funzioni ambientali e produttive», a pagina 43, aggiungere il seguente capoverso: «I modelli selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale, che comprendono anche le «indicazioni per la gestione sostenibile delle foreste» riportate nel paragrafo 9.2.b, sono vincolanti per il rilascio di autorizzazioni, pareri, prescrizioni e assistenza tecnica (es. contrassegnatura) da parte degli uffici dell'ente forestale e degli enti gestori di Riserve e Siti Natura 2000 in tutto il territorio assoggettato al PIF. I modelli selvicolturali devono inoltre essere resi obbligatori dai bandi di finanziamento pubblico. Negli altri casi, costituiscono raccomandazioni non vincolanti. I modelli colturali si applicano nei boschi indicati in tavola 2, a seconda delle destinazioni selvicolturali. Ove la destinazione selvicolturale è doppia (es. naturalistica o produzione) è possibile fare riferimento ai modelli colturali sia per i boschi naturalistici che per i boschi produttivi: in caso di contrasto prevale la prima destinazione selvicolturale. Nei boschi indicati in tavola 2 con «destinazione selvicolturale non classificabile» non si applica alcun modello selvicolturale.» Pertanto è necessario riformulare il testo ove esso sembra dare l'impressione che i modelli colturali costituiscano una prescrizione vincolante in tutti i casi, come alla pagina 47.
- 6) Nel paragrafo 9.2.b «Indicazioni per la gestione sostenibile delle foreste», alla voce «impianti arborei» a pagina 64, le parole: «Il piano di gestione delle piantagioni deve contenere direttive...» sono sostituite dalle parole: «Ove richiesto, il piano di gestione delle piantagioni deve contenere direttive...».
- 7) Nel paragrafo 9.2.b «Indicazioni per la gestione sostenibile delle foreste», alla voce «impianti arborei» a pagina 64, le parole: «Si potrà introdurre materiale alloctono solo se non si incorrerà nel rischio di inquinare il patri-

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 07 marzo 2016

monio genetico delle specie autoctone presenti;» sono sopresse in quanto il controllo è praticamente impossibile da attuare;

- 8) Nel paragrafo 9.2.b «Indicazioni per la gestione sostenibile delle foreste», alla voce «impianti arborei» a pagina 64, le parole: «la superficie delle particelle omogenee non deve essere superiore a 5 ettari» sono sostituite dalle parole: «nel caso di impianti privi di certificazione forestale FSC o PECF, non è possibile realizzare lotti accorpatisi costituiti da un'unica specie o da un unico clone di superficie superiore a 5 ettari, salvo diversa indicazione nei bandi di finanziamento di Regione Lombardia;»
 - 9) Nel paragrafo 9.3.a «Linee guida di gestione della filiera del legno - Indirizzi generali», a pagina 66, le parole: «arboricoltura pregiata» (ripetute due volte) sono sostituite dalle parole: «arboricoltura da legno»
 - 10) Nel paragrafo 9.3.a «Linee guida di gestione della filiera del legno - Indirizzi generali», a pagina 67 occorre aggiornare i riferimenti normativi, obsoleti, ripresi dal piano precedente;
- C) nella Parte III - «Norme di Attuazione»:
- 1) All'articolo 1 «Principi ispiratori» e all'art. 2 «Natura giuridica», occorre aggiornare e integrare i riferimenti normativi, obsoleti, ripresi dal piano precedente del 2005;
 - 2) All'articolo 2 «Natura giuridica», le parole: «con i piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui il PIF recepisce le indicazioni per la gestione forestale delle superfici a bosco comprese nei Siti» sono sostituite con le parole: «con i piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui il PIF recepisce le misure di conservazione per la gestione forestale delle superfici a bosco comprese nei siti»;
 - 3) All'articolo 2 «Natura giuridica», le parole: «Rispetto a queste ultime, la normativa del PIF non modifica il Regolamento Regionale Forestale n. 5 del 2007 «Norme Forestali Regionali» ma, con misure di maggiore dettaglio, le integra» sono sostituite con le parole: «I modelli selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale, che comprendono anche le «indicazioni per la gestione sostenibile delle foreste» riportate nel paragrafo 9.2.b, sono vincolanti per il rilascio di autorizzazioni, pareri, prescrizioni e assistenza tecnica (es. contrassegna) da parte degli uffici dell'ente forestale e degli enti gestori di riserve e Siti Natura 2000 in tutto il territorio assoggettato al PIF. I modelli selvicolturali devono inoltre essere resi obbligatori dai bandi di finanziamento pubblico. Negli altri casi, costituiscono raccomandazioni non vincolanti.»;
 - 4) All'art. 3 «Periodo di validità e adeguamenti», le procedure di rettifica, adeguamento e variante devono essere riformulate, recependo il contenuto del terzo punto «Rettifiche, modifiche e varianti del PIF» della nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto «Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale», richiamata in premessa;
 - 5) All'art. 5 «Compiti dell'autorità forestale», da rinominare «Controllo del perimetro del bosco e dei tipi forestali assegnati», sostituire l'intero testo col seguente: «L'ente forestale (E.F.), durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento l'esistenza di boschi e la reale tipologia forestale, anche per aree non classificate come «bosco» in tavola 1 «Carta dei boschi e dei tipi forestali» del presente PIF. In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco o dei tipi forestali, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di «passaggi di scala», è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale, da comunicare a Ersaf per l'aggiornamento dei dati nel geoportale.»
 - 6) All'art. 7 «Definizioni», sostituire l'intero testo del punto a) «Boschi» col seguente: «Le superfici qualificate bosco ai sensi dell'art. 42 c. 1, lettera a) e c. 2 della l.r. 31/2008.»
 - 7) All'art. 7 «Definizioni», uniformare il testo con la legenda della tavola 2 «Carta dei sistemi verdi non forestali»
 - 8) L'art. 11 «Rapporti tra PIF e PTC del Parco Agricolo Sud Milano» è cancellato in quanto palesemente *contra legem*. E' infatti basato sull'art. 19 della l.r. 8/1976, abrogata undici anni fa, nel novembre 2004.
 - 9) All'art. 13 «Rapporti tra PIF e Parchi locali di interesse comunale (PLIS)» il secondo capoverso che reca: «Lo stru-

mento di pianificazione dei PLIS può restituire un maggior dettaglio tipologico dei popolamenti forestali e di conseguenza disposizioni gestionali maggiormente dettagliate.» è così sostituito: «Lo strumento di pianificazione dei PLIS può restituire un maggior dettaglio tipologico dei popolamenti forestali: qualora evidenzi errori nelle tavole di perimetrazione del bosco o di definizione delle tipologie forestali dovrà essere apportata rettifica delle tavole del PIF secondo procedimento di «rettifica» come indicato all'articolo 3.».

- 10) All'art. 14 «Rapporti PIF e Piani di gestione Natura 2000», da rinominarsi come «Rapporti fra il PIF, i siti Natura 2000 e le riserve naturali» l'intero testo è così sostituito: « Il PIF tiene conto nelle sue determinazioni della presenza dei Siti di Natura 2000 e delle riserve naturali presente nel territorio di competenza. Mediante le procedure indicate all'art. 3, recepisce: 1) le misure di conservazione dei siti natura 2000 presenti nei piani di assestamento forestale, nei piani di gestione o in altri strumenti all'uopo predisposti; 2) le misure gestionali delle riserve naturali.».
- 11) All'art. 18 «Rapporti tra PIF e Piani di assestamento forestale (PAF)», il quinto capoverso che reca: «Tali strumenti potranno essere redatti d'intesa con i possessori e/o gestori dei boschi, al fine di assicurarne una gestione coerente con le finalità del presente PIF.» è sostituito con le seguenti parole: «Tali strumenti gestionali dovranno essere redatti d'intesa coi possessori dei boschi, al fine di assicurarne una gestione coerente con le finalità del presente PIF.»
- 12) All'art. 18 «Rapporti tra PIF e Piani di assestamento forestale (PAF)», il quinto capoverso che reca: «Qualora le risorse pubbliche per il finanziamento dei piani siano scarse, la Città metropolitana si riserva di dare una precisa indicazione su quali siano i piani sui quali investire prioritariamente. Si tenga peraltro presente che si considererà in caso di revisione, in che misura il PAF è stato attuato.» deve essere riformulato indicando in sede di piano le priorità.
- 13) All'art. 29 «Reti ecologiche», specificare che la tutela indicata all'ultimo capoverso si riferisce solo ai terreni non boscati soggetti a vincolo idrogeologico.
- 14) All'art. 30 «Tutela dei nuovi boschi e sistemi verdi finanziati», l'ultimo capoverso che reca: «Per i Nuovi boschi e sistemi verdi finanziati, di cui all'art. 7, che si trovano nel raggio dei 500 metri dai Siti di Natura 2000 vige il divieto di alterazione e/o eliminazione idrogeologica» deve essere eliminato perchè in contrasto con quanto previsto al successivo articolo 42, dove si prevede la non trasformabilità per tutti i boschi realizzati con finanziamento pubblico.
- 15) All'art. 36 «Interventi di trasformazione d'uso dei boschi - generalità», sostituire il riferimento di «città metropolitana» con quello di «ente forestale» al fine di comprendere anche gli enti gestori di riserva naturale ed adeguare le procedure alle recenti modifiche l.r. 31/2008 e l.r. 12/2005.
- 16) All'art. 37 «Trasformabilità dei boschi», le parole «trasformazioni per opere di pubblica utilità» sono sostituite con le parole: «trasformazioni per opere pubbliche non diversamente ubicabili e per reti di pubblica utilità non diversamente ubicabili». Valutare inoltre se permettere, al punto b), la trasformabilità per allacciamenti viari e tecnologici, non diversamente ubicabili, ad edifici esistenti.
- 17) All'art. 37 «Trasformabilità dei boschi», correggere il riferimento ai «boschi non trasformabili» (art. 42, non art. 41).
- 18) All'art. 39 «Trasformazioni ordinarie a finalità agricola», è indispensabile prevedere che le aree in cui è possibile questa tipologia di trasformazione siano rappresentate sulla tavola 3. Tali aree potrebbero coincidere con le aree boscate indicate come «trasformabili» in tavola 3 poste in comune di San Colombano al Lambro. Specificare inoltre che la trasformazione in parola non può riguardare aree boscate oggetto di miglioramento con finanziamenti pubblici.
- 19) All'art. 39 «Trasformazioni ordinarie a finalità agricola», in fondo all'articolo, inserire la frase: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al presente PIF sono classificati come «area

- forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità», ad eccezione dei boschi classificati come aree boscate a «Trasformazioni ordinarie a finalità agricola»
- 20) All'art. 40 «Trasformazioni ordinarie a finalità naturalistica e paesistica», il capoverso che recita: «In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine potenziale, pendenza ed esposizione)» è così sostituito: «In sede di rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione, si deve valutare se l'intervento che richiede la trasformazione è realizzabile fuori bosco e, ove non possibile oppure se la realizzazione fuori bosco dovesse comportare una perdita di biodiversità ancora maggiore, se sia possibile realizzare l'intervento in boschi non inseriti nell'elenco art. 42 «Boschi non trasformabili»» Specificare inoltre che la trasformazione in parola non può riguardare aree boscate oggetto di miglioramento con finanziamenti pubblici.
- 21) All'art. 41 «Trasformazioni speciali», il capoverso che recita: «In sede di rilascio dell'autorizzazione, l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine potenziale, pendenza ed esposizione)» è così sostituito: «In sede di rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione, si deve valutare se l'intervento che richiede la trasformazione è realizzabile fuori bosco e, ove non possibile oppure se la realizzazione fuori bosco dovesse comportare una perdita di biodiversità ancora maggiore, se sia possibile realizzare l'intervento in boschi non inseriti nell'elenco art. 42 «Boschi non trasformabili»».
- 22) All'art. 42 «Boschi non trasformabili», inserire fra i boschi in cui è vietata la trasformazione 1) quelli vincolati ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004 qualora il decreto di apposizione del predetto vincolo sia finalizzato alla tutela delle aree boscate nel territorio in esame; 2) i «boschi da seme» (ex art. 53 l.r. 31/2008).
- 23) All'art. 42 «Boschi non trasformabili», le parole: «in attuazione di interventi dichiarati di pubblica utilità» sono sostituite con le parole: finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche non diversamente ubicabili o di reti di pubblica utilità non diversamente ubicabili.».
- 24) All'art. 42 «Boschi non trasformabili», aggiungere nell'ultimo elenco numerato, dove sono indicati gli interventi ammissibili, aggiungere le parole: «Opere di prevenzione dagli incendi boschivi previste dal piano AIB.».
- 25) All'art. 43 «Obbligo di compensazione forestale», da rinominare in «Obbligo di interventi compensativi e rapporto di compensazione», gli ultimi due capoversi sono sostituiti dal seguente testo: «Il PIF indica il rapporto di compensazione, di cui alla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., riportato in allegato 1. L'intero territorio assoggettato a PIF è definito «a insufficiente coefficiente di boscosità»».
- 26) All'art. 44 «Tipologia degli interventi compensativi permessi», eliminare il riferimento all'inesistente d.lgs 57 del 5 marzo 2001 ed eliminare le parole: «-ricostituzione di aree naturali quali zone umide o brughiere.»
- 27) All'art. 48 «Impiego dei fondi» aggiungere in fondo il seguente testo: «Qualora il destinatario dell'autorizzazione si avvalga della possibilità di monetizzare gli interventi compensativi, l'ente forestale realizza coi fondi introitati i nuovi boschi secondo il «rapporto di compensazione» stabilito nel presente PIF ed utilizza le eventuali economie per la creazione di ulteriori nuovi boschi o per attività di fruizione dei nuovi boschi o per la ricostituzione di aree naturali quali zone umide o brughiere o per interventi selvicolturali finalizzati alla conservazione e alla rinnovazione dei «boschi da seme» e delle tipologie forestali «non trasformabili» indicate all'art. 42. Per quanto riguarda le economie relative alla maggioranza del 20%, si fa riferimento alle indicazioni regionali.».
- 28) All'art. 53 «Contratti», a proposito di «contratti territoriali ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 31/2008, aggiungere un riferimento alle imprese boschive ex art. 57 c. 1 l.r. 31/2008.
- 29) All'art. 55 «Classificazione dei soprassuoli», l'ultimo capoverso che recita: «La carta dei tipi forestali ha valore di primo inquadramento delle superfici: in sede di procedimenti tecnico-amministrativi l'inquadramento tipologico della carta necessita di verifiche localizzate.» è sostituito con le parole: «La carta dei tipi forestali definisce le superfici: in caso di errori materiali si procederà con una rettifica come indicato all'articolo 3.»
- 30) All'art. 57 «Applicazione dei modelli colturali», sostituire il riferimento alla «Città metropolitana» con quello di «Ente forestale».
- 31) All'art. 58 «Specie arboree infestanti», da rinominare «Specie arboree», il primo capoverso che recita: «In sede di realizzazione di nuovi rimboschimenti il PIF prescrive l'utilizzo di specie autoctone.» è sostituito dal seguente testo: «Per le attività selvicolturali, compresa la creazione di nuovi boschi, sono impiegabili le specie autoctone indicate nell'allegato 1. L'elenco può essere aggiornato con le procedure indicate all'articolo 3.»
- 32) All'art. 60 «Tutela genetica dei soprassuoli forestali», sostituire il riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007 con il riferimento alle specie autoctone indicate nell'allegato 1.
- 33) All'art. 61 «Conservazione di alberi morti ed invecchiati» eliminare le parti in contrasto con il r.r. 5/2007, in quanto non è stata né chiesta né concessa alcuna deroga a tale normativa.
- 34) All'allegato 1, adeguare le procedure alle recenti modifiche l.r. 31/2008 e l.r. 12/2005 e sostituire i riferimenti alla d.g.r. 13900/2003, abrogata nel 2005, con quelli alla d.g.r. 675/2005 e s.m.i.
- 35) All'allegato 1 sezione «Criteri e modalità del rimboschimento compensativo», il secondo capoverso che recita: «Questi criteri sono validi su tutto il territorio della città metropolitana di Milano, lasciando però la possibilità al Parco Agricolo Sud Milano di adottare criteri propri per il territorio di competenza.» è soppresso in quanto in contrasto con le NTA precedenti.
- 36) All'allegato 1, le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalla seguente tabella.

Scopo della trasformazione	Boschi indicati in tavola 3 come non trasformabili	Boschi indicati in tavola 3 come trasformabili ricadenti in vincolo idrogeologico, come indicato in tavola 4	Boschi indicati in tavola 3 come trasformabili sottoposti a vincolo paesistico emesso con specifico provvedimento (art. 136 d.lgs. 42/2004), come indicato in tavola 4	Boschi indicati in tavola 3 come trasformabili compresi in PLIS, come indicato in tavola 4	Altri boschi indicati in tavola 3 come trasformabili
Trasformazioni urbanistiche	Non possibili	1:3	1:3	1:3	1:2
Trasformazioni speciali e non cartografabili	non possibili	1:3	1:3	1:3	1:2
Reti di pubblica utilità	1:5	1:3	1:3	1:3	1:2
Interventi per sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, difesa del suolo, ingegneria naturalistica, riqualificazione delle sponde e dell'ambito fluviale	1:4	1:3	1:3	1:3	1:2

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 07 marzo 2016

Scopo della trasformazione	Boschi indicati in tavola 3 come non trasformabili	Boschi indicati in tavola 3 come trasformabili ricadenti in vincolo idrogeologico, come indicato in tavola 4	Boschi indicati in tavola 3 come trasformabili sottoposti a vincolo paesistico emesso con specifico provvedimento (art. 136 d.lgs. 42/2004), come indicato in tavola 4	Boschi indicati in tavola 3 come trasformabili compresi in PLIS, come indicato in tavola 4	Altri boschi indicati in tavola 3 come trasformabili
Opere di prevenzione dagli incendi boschivi previste dal piano AIB;	esenti	esenti	esenti	esenti	esenti
Viabilità agro-silvo-pastorale non prevista dal piano VASP o dai PAF	non possibili	1:3	1:3	1:3	1:2
Trasformazioni agricole (ove possibili: tavola 3)	non possibili	1:3	1:3	1:3	1:2
Interventi di conservazione della biodiversità o del paesaggio	non possibili	esenti	esenti	esenti	esenti
Altre opere pubbliche	1:5	1:4	1:4	1:4	1:3
Cave e discariche	1:5	1:3	1:3	1:3	1:3

37) All'allegato 2, «Albo delle opportunità compensative e procedure per finanziamenti», l'intero testo che reca: «elementi verdi a prevalenza di bosco realizzati su superfici di cui almeno il 70% deve essere destinato a soprassuolo forestale, con densità di impianto minima di 1.300 piante per ettaro, mentre il restante 30% potrà essere destinato alla realizzazione di siepi, filari, fasce boscate, fasce tampone, aree umide, alla rinaturalizzazione di fontanili, trasformazione a bosco di pioppeti e di impianti di arboricoltura da legno. Su una superficie che può raggiungere al massimo il 10% della superficie complessiva interessata dall'intervento ed il 20% dell'importo totale di spesa, è ammessa la costruzione di strutture ed infrastrutture fruttive» è soppresso in quanto contra legem.

38) Aggiungere in fondo un articolo «Utilizzo di fondi pubblici»:

«Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliori e le attività selvicolturali previste dai piani d'assessamento;
- l'arboricoltura da legno in terreni non classificati a bosco;
- le migliori e le cure colturali nei boschi secondo le modalità previste e i limiti nel PIF e in particolare nei modelli selvicolturali;
- gli interventi protettivi, ricreativi, paesaggistici e naturalistici specificatamente previsti nel piano;
- gli interventi di salubrità ambientale specificatamente previsti nel piano;
- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti nel piano viabilità agro - silvo - pastorale;

- gli interventi di creazione di nuovi boschi (imboschimenti), salvo nelle aree da conservare aperte per la conservazione della biodiversità o per vincoli paesaggistici;
- piani di assessamento, ma solo uno per proprietario o conduttore, singolo o associato;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, prevenzione del rischio di incendio boschivo, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:

- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a fini urbanistici, infrastrutturali o sportivi o in ambiti estrattivi, salvo i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili;
- le utilizzazioni forestali;
- il recupero e il miglioramento di castagneti da frutto.

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni di importanza e di urgenza contenute nel piano.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d) ter) del r.r. 5/2007.»

D) nelle cartografie:

- 1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto;
- 2) nella tavola 3 «Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi», aggiungere fra i «boschi non trasformabili» quelli vincolati ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004 qualora il decreto di apposizione del predetto vincolo sia finalizzato alla tutela delle aree boscate nel territorio in esame nonché i «boschi da seme» (ex art. 53 l.r. 31/2008) e rinominare la rubrica «aree di non trasformabilità dei boschi» in «altri boschi non trasformabili»
- 3) nella tavola 3 «Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi», aggiungere le aree a trasformazione ordinaria a finalità agricola.

E) consegnare a Regione Lombardia, struttura sviluppo e gestione forestale, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che «shape file» per l'inserimento nel «Geoportale della Lombardia»;

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle «Norme tecniche di attuazione» e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali «Criteri provvisori locali» ai sensi del paragrafo 2.1. lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del

presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di indirizzo forestale;

3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

4. di demandare alla Città metropolitana di Milano, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale, il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto e che la cartografia digitale del presente piano combaci perfettamente con quella dei PIF degli enti forestali limitrofi;

5. di trasmettere il presente decreto alla Città metropolitana di Milano (settore agricoltura, settore territorio, settore ambiente, settore riserve naturali e settore Parco Agricolo Sud Milano), a Ersaf e alla direzione generale «Ambiente, energia e sviluppo sostenibile» – unità organizzativa «parchi, tutela della biodiversità e paesaggio».

6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
Roberto Carovigno